

Bruxelles, 2.4.2019 COM(2019) 165 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 13 dicembre 2017, in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 70 membri dell'OMC hanno adottato una dichiarazione congiunta sul commercio elettronico per avviare lavori esplorativi in vista di futuri negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.

L'Unione europea (UE) ha dato ampio appoggio ai lavori esplorativi condotti nel 2018 in sede di OMC. Nell'ambito di tali lavori esplorativi, aperti a tutti i membri dell'OMC e svoltisi in maniera trasparente, sono stati discussi tutti gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio avanzati dai membri partecipanti.

Dopo la conclusione positiva dei lavori esplorativi nel dicembre 2018, 76 membri dell'OMC, compresa l'UE, hanno confermato, il 25 gennaio 2019, la loro intenzione di avviare negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio². I membri partecipanti hanno confermato che si sarebbero adoperati per ottenere risultati di livello elevato a partire dagli accordi e dai quadri vigenti dell'OMC, con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC. Hanno riconosciuto le opportunità e le sfide uniche che il commercio elettronico presenta ai membri, compresi i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati, come pure alle micro, piccole e medie imprese, e si sono impegnati a tenerne conto. Hanno infine confermato la loro intenzione di continuare a incoraggiare la partecipazione di tutti i membri dell'OMC al fine di accrescere ulteriormente i benefici del commercio elettronico a vantaggio delle imprese, dei consumatori e dell'economia globale.

I negoziati sul commercio elettronico dovrebbero quindi svolgersi in un contesto plurilaterale nell'ambito dell'OMC e rimanere trasparenti e aperti a tutti i membri dell'OMC che decidano di prendervi parte. I membri partecipanti possono avanzare qualsiasi proposta negoziale concernente gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio sia all'inizio del processo negoziale in sede di OMC sia in una fase successiva.

Nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS) la Commissione ha ottenuto l'autorizzazione del Consiglio a condurre negoziati in sede di OMC in materia, tra l'altro, di scambi di servizi, di agevolazione degli scambi e di progressiva liberalizzazione delle norme commerciali³. Essendo il commercio elettronico parte integrante delle modalità di scambio dei beni e dei servizi⁴, i nuovi negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio rientrano nell'ambito dell'autorizzazione esistente, in quanto i negoziati sul commercio elettronico rientrano nel campo degli scambi di servizi, dell'agevolazione degli scambi e della progressiva liberalizzazione delle norme commerciali.⁵ Non è pertanto

-

¹ WT/MIN(17)/60.

² WT/L/1056.

L'autorizzazione nel quadro dell'ADS è composta da una serie di conclusioni del Consiglio adottate tra il 25 ottobre 1999 e il 10 marzo 2008.

⁴ Ai sensi del programma di lavoro del 25 settembre 1998 per commercio elettronico si intende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o la consegna di beni o servizi attraverso mezzi elettronici.

Si rinvia in particolare alle conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 1999, del 21 novembre 2001, del 21 luglio 2003 (che dispone specificatamente che la base per l'azione dell'Unione nei negoziati ADS è costituita dalle dichiarazioni ministeriali di Singapore e di Doha e da altri testi connessi adottati a Doha,

necessaria una nuova decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio dei negoziati a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per quanto il commercio elettronico non sia una questione nuova all'ordine del giorno dell'OMC⁶, i negoziati plurilaterali sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio potrebbero tuttavia avere ampia portata e affrontare una serie di temi in relazione ai quali l'UE dispone di una propria legislazione, nutre preoccupazioni specifiche, in particolare in materia di flussi transfrontalieri di dati e di servizi audiovisivi, e persegue priorità specifiche. Al fine di inquadrare i negoziati in maniera più precisa, la Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare direttive di negoziato specifiche per i negoziati OMC sul commercio elettronico.

Le direttive di negoziato proposte mirano a garantire che l'UE sia in grado di negoziare qualsiasi aspetto del commercio elettronico attinente al commercio che sia proposto nel corso dei negoziati dai membri dell'OMC partecipanti, nel pieno rispetto dell'acquis, ivi compreso il quadro per la protezione dei dati personali, e delle scelte politiche dell'UE nei negoziati commerciali.

Dal punto di vista dell'UE, gli obiettivi dei negoziati sono rafforzare il commercio elettronico globale, agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, consolidare la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creare nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo. Per ottenere risultati di livello elevato con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC, le norme e gli impegni dovrebbero concedere ai membri un'adeguata flessibilità.

L'esito più probabile dei negoziati dell'OMC sul commercio elettronico è una serie di norme dell'OMC che i membri potranno successivamente e unilateralmente decidere di accludere ai propri elenchi di impegni vigenti in seno all'OMC.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali"⁷.

Il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 ha autorizzato la Commissione a lavorare per la modernizzazione dell'OMC al fine di perseguire gli obiettivi di: 1) rendere l'OMC più rilevante e adattabile a un mondo in trasformazione; e 2) rafforzare l'efficacia dell'OMC. La modernizzazione delle attività di regolamentazione dell'OMC è uno degli obiettivi principali dei negoziati sul commercio elettronico e costituisce il pilastro centrale di tale processo.

Il 18 settembre 2018 la Commissione ha presentato un documento di riflessione⁸ sulla modernizzazione dell'OMC. Nel contesto del rafforzamento della funzione di regolamentazione dell'OMC, la Commissione ha evidenziato tra l'altro la necessità che l'OMC affronti gli ostacoli al commercio digitale. La Commissione ha sottolineato che è importante definire disposizioni in materia di commercio digitale al fine di eliminare gli ostacoli ingiustificati al commercio elettronico, offrire certezza giuridica alle imprese e garantire un

nonché dalle precedenti conclusioni del Consiglio), del 5 dicembre 2003, del 6 ottobre 2004, del 19 luglio 2005, del 18 ottobre 2005, del 21 novembre 2005, del 12 giugno 2006 e del 10 marzo 2008.

Il programma di lavoro dell'OMC sul commercio elettronico è stato lanciato nel 1998.

Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc 157331.pdf.

ambiente online sicuro per i consumatori e che le nuove disposizioni dovrebbero non solo riguardare gli scambi di servizi bensì applicarsi a tutti i settori economici.

Nei suoi negoziati di libero scambio l'UE propone sistematicamente disposizioni regolamentari ambiziose tanto in materia di servizi di telecomunicazione quanto di commercio digitale. Le direttive di negoziato proposte per i negoziati sul commercio elettronico in sede di OMC seguono lo stesso approccio adottato dall'UE nei suoi accordi di libero scambio (punti da 10 a 12 dell'allegato).

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le disposizioni proposte dall'UE nei negoziati bilaterali, come pure quelle che l'UE potrebbe proporre in sede di OMC, si basano sulla legislazione dell'UE in materia di mercato interno nei settori del commercio digitale e dei servizi di telecomunicazione e sono pienamente in linea con quest'ultima.

Le direttive di negoziato proposte confermano che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE (punto 9 dell'allegato).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

A norma dell'articolo 207, paragrafo 3, qualora si debbano negoziare accordi relativi alla politica commerciale comune, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE stabilisce che la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio ha il potere di adottare decisioni che autorizzino l'avvio dei negoziati e, a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Per quanto riguarda i negoziati dell'OMC sul commercio elettronico il Consiglio ha già autorizzato l'avvio di negoziati e ha impartito direttive alla Commissione in materia di scambi di servizi e di agevolazione degli scambi come pure di progressiva liberalizzazione delle norme commerciali nell'OMC, il che comprende le norme e gli impegni commerciali relativi al commercio elettronico (si veda la sezione 1). È tuttavia necessario adottare direttive di negoziato supplementari al fine di inquadrare tali negoziati in maniera più precisa. La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare una decisione sulla base dell'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3 TFUE. Non si applica quindi il principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE).

• Proporzionalità

La raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alle direttive di negoziato sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio che integra le direttive impartite alla Commissione sull'agenda di Doha per lo sviluppo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata condotta una consultazione pubblica in quanto gli elementi sostanziali dei negoziati dell'OMC non sono ancora noti.

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali⁹ e del dialogo con la società civile¹⁰.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

• Valutazione d'impatto

In questa fase non è necessario effettuare una valutazione d'impatto in quanto i negoziati sul commercio elettronico in sede di OMC si basano sull'autorizzazione esistente che il Consiglio ha concesso alla Commissione per i negoziati OMC (si veda la sezione 1). La sostanza dei negoziati non rappresenta un nuovo settore normativo; si tratta del proseguimento di più ampi negoziati dell'OMC in corso da diversi anni.

- (a) È altresì fondamentale che l'UE proceda rapidamente e partecipi già alle prime fasi dei negoziati.
- (b) Non è possibile stabilire ex ante gli impatti di eventuali nuove norme e nuovi impegni derivanti dai negoziati plurilaterali in sede di OMC. Ciò in quanto: in primo luogo le proposte negoziali non sono ancora state presentate dai membri dell'OMC partecipanti; in secondo luogo non è noto quali membri assumeranno impegni sulla totalità o su parte delle nuove norme e dei nuovi obblighi dell'OMC.

A conclusione dei negoziati dell'OMC sarà riesaminata la necessità di condurre una valutazione d'impatto.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/.

http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531.

• Diritti fondamentali

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione Non applicabile.
- Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta Non applicabile.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 dicembre 2017, in occasione dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 70 membri dell'OMC hanno adottato una dichiarazione congiunta sul commercio elettronico elettronico in vista di futuri negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.
- (2) Il 25 gennaio 2019 76 membri dell'OMC hanno confermato la loro intenzione di avviare negoziati in sede di OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio 12.
- (3) Nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio e ha impartito direttive alla Commissione in materia, tra l'altro, di scambi di servizi, di agevolazione degli scambi e di progressiva liberalizzazione delle norme commerciali.
- (4) L'adozione di direttive di negoziato supplementari è necessaria al fine di definire ulteriormente la posizione dell'Unione nei negoziati dell'OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.
- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, è opportuno che il comitato della politica commerciale continui a essere designato quale comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione sull'agenda di Doha per lo sviluppo sono integrate dalle direttive di negoziato per i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico di cui all'allegato.

¹¹ WT/MIN(17)/60.

¹² WT/L/1056.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il

> Per il Consiglio Il presidente